



COMUNE di CEVO

Provincia di Brescia

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizi finanziari 2021/2023

Il responsabile del
servizio finanziario
(Rag. Paola Maffessoli)



Il Segretario
comunale
(Dott. Paolo Scelli)

IL SINDACO
(Citroni Silvio Marcello)

**COMUNE DI CEVO
PROVINCIA DI BRESCIA**

**BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023**

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023 è stato prorogato:

- Al 31 gennaio 2021, per effetto dell'art. 107, c.2, D.L. 17 marzo 2020, n.18
- Al 31 marzo 2021, per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021
- Al 30 aprile 2021, per effetto dell'art. 30, c. 4 D.L. 22 marzo 2021, n.41.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMENT/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si

contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);

● il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente

3
ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);

● tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- La conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico
- L'entrata in vigore dal primo gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti applicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- La parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo Solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art.1, cc. 792, 793 e 794, L. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021/2023.

salvo proroghe dell'ultima ora

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DI PARTE CORRENTE SUDDIVISE PER TITOLI

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Di seguito sono analizzate le principali voci del primo titolo dell'entrata, tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, e gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà 2020 è stato iscritto in bilancio l'importo di €. 176.700,00 in riferimento al dato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per quanto riguarda l'Imposta Municipale Propria si ricorda che la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art.1, c. 48, L. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo – purchè non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Il Comune provvederà a deliberare le nuove aliquote e il regolamento IMU entro i termini previsti

Il gettito Imu è stato determinato in via presuntiva in €. 210.000, 00 per l'esercizio 2021 e in €. 220.000,00 per gli esercizi 2022 e 2023.

TARI

Per quanto riguarda la componente TARI, il tributo, dal 2013, è in capo all'Unione dei Comuni della Valsavioire.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Si tratta di un tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati che dal 2021 sostituisce la TOSAP e la COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni

temporanee anche la TARI. Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti. L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione-

Quindi la legge e il regolamento sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Dato atto che il Comune di Cevo alla data odierna non ha approvato né regolamento né tariffe non è stata prevista alcuna posta in entrata sull'argomento; si provvederà con opportuna variazione di bilancio non appena si verificheranno i presupposti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sarà confermata con aliquota pari a 0,40%.

La previsione è incerta, allo stato attuale in quanto bisognerà tener conto degli effetti dell'emergenza sui redditi dei contribuenti. Pur nell'auspicio di una ripresa economica l'addizionale nel 2021 si attesterà probabilmente su livelli inferiori al trend storico fino al 2019.

ATTIVITA' ACCERTATIVA

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività si orienterà alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi riguardanti la riscossione delle entrate tributarie.

In quest'ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione dell'IMU e della Tarsu-Tari, per le annualità pregresse, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) e i versamenti effettuati.

Parallelamente, proseguirà l'attività di aggiornamento della banca dati con correzioni degli errori presenti negli archivi.

Per quanto riguarda l'IMU il lavoro si baserà prevalentemente sulla liquidazione poiché negli anni scorsi si è già provveduto all'attività di accertamento e relativa bonifica della banca dati, oltre alla definizione delle pratiche in essere con Enel Produzione Spa. Per la Tarsu-Tari al momento non sono iscritte a bilancio somme per accertamenti in quanto non ci sono atti emessi o da emettere ma si tratta di una fase preparatoria partendo dalle operazioni di liquidazione e successivamente di accertamento per gli anni pregressi, usufruendo anche della banca dati aggiornata e bonificata relativa all'Imu.

L'attività accertativa si contraddistingue nell'individuare posizioni tributarie non corrette, che non assolvono l'obbligo dichiarativo o del pagamento.

Vale la pena di ricordare che la normativa vigente prevede che il periodo da sottoporre ad accertamento sia per tutti i tipi di tributi pari ai 5 anni precedenti l'annualità in corso.

I controlli verteranno principalmente sui seguenti tributi: IMU – TASI - TARSU/TARI - BOLLETTE ACQUEDOTTO

Le somme previste a bilancio sono stimate sulla base dell'attività annuale che verrà svolta e sulla base degli avvisi di accertamento emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadere (2020) nel rispetto dei principi contabili.

Nel caso di rateizzazione si è provveduto ad accertare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate, in quanto la scadenza dell'ultima rata è fissata oltre i 12 mesi successivi.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

Nei contributi da amministrazioni centrali e locali sono ricompresi gli altri contributi statali compensativi di minor gettito Imu e Tasi per effetto di norme statali, le entrate straordinarie per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare a causa del COVID-19.

TITOLO III – Entrate extratributarie

In questa voce sono contenute le entrate di natura extratributarie tra le quali di particolare rilievo:

- Diritti di segreteria e rogito;
- Diritti per la fruizione dei servizi afferenti l'area tecnica;
- Sovraccanoni enti rivieraschi;
- I proventi per la cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici e dei relativi incentivi;
- I proventi delle concessioni cimiteriali;
- I proventi delle concessioni in uso di terreni e fabbricati comunali;
- I proventi del servizio idrico integrato;
- _ I proventi relativi alla vendita di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico in località Canneto e delle tre centraline sull'acquedotto;
- _ I proventi relativi alla vendita di energia elettrica prodotta dalla centralina idroelettrica sul torrente Poja – Adamè nella misura prevista dalla convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell'01/07/2011

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DI PARTE CORRENTE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- Dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio)
- Delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali
- Delle richieste formulate dai responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

SPESA DI PERSONALE

Con deliberazione n. 30 del 27.12.2020 il Consiglio Comunale ha recepito la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 62 del 12.10.2020 con la quale vengono riassegnate ai comuni buona parte delle funzioni prima in capo all'Unione, nonché il relativo personale, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e la deliberazione n. 65 del 14.12.2020 ad oggetto: "Riparto provvisorio della quota teorica di capacità di spesa di personale per ciascun ente dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, in esecuzione della deliberazione di Giunta dell'Unione n. 46 del 12.10.2020"

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

I budget di spesa per l'erogazione dei vari servizi sono stati ridefiniti rispetto alla misura prevista nel 2021. Le previsioni di spesa sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento iscritta nel bilancio di previsione 2021/2023 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2021	Anno 202	Anno 2023
33.200,00	35.160,00	29.900,00

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati come le spese per le assicurazioni.

Sono altresì ricompresi l'accantonamento al fondo di riserva per euro 20.000,00 pari allo 1,25% delle spese correnti, al fondo di riserva di cassa per un importo di €. 20.000,00 pari allo 0,3% delle spese finali.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

La spesa per il rimborso prestiti iscritta nel bilancio di previsione 2021/2023 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
131.300,00	146.600,00	150.200,00

Impegni finanziari assunti per garanzia sussidiaria nei confronti dell'Unione dei Comuni della Valsaviore.

Mutuo per realizzazione centraline idroelettriche sull'acquedotto.

Quota interessi

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
29.829,97	27.361,66	24.834,69

Quota capitale

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
103.842,89	106.311,20	108.838,17

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per quanto riguarda gli investimenti previsti all'interno del bilancio di previsione 2021/2023 si rimanda all'allegato A) al presente documento.

Per gli investimenti previsti nel triennio 2021/2023 sono disponibili le diverse forme di contribuzione da parte di enti sovra comunali, gli oneri di urbanizzazione, le risorse derivanti dal Fondo Sviluppo Comuni Confine

ANALISI DETERMINAZIONE FONDI VINCOLATI

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed il fondo spese per indennità di fine mandato

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

Anche alla luce dei chiarimenti sulle modalità di calcolo fornite dalla Commissione ARCONET nel mese di ottobre 2017, si è ritenuto di applicare il metodo di cui all'esempio 5 del principio contabile All.4/2, il quale prevede, per le annualità già gestite con il nuovo ordinamento contabile, la possibilità di sommare agli incassi di competenza anche gli incassi a residui effettuati nell'anno successivo in conto residui anno precedente (incassi anno $n + 1$). Tale modalità di calcolo consente infatti di evitare eccessivi accantonamenti su poste che di fatto vengono rimosse già nel corso dell'anno successivo che, in particolare per alcune tipologie di entrata quali i ruoli del servizio idrico integrato, essendo emessi a fine esercizio hanno la scadenza nell'anno successivo.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

La legge di bilancio 2020 ai commi 79 e 80 dell'articolo 1, dà la possibilità di accantonare per gli anni 2020 e 2021 il 90% dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità'. Tale facoltà è concessa ai soli enti che, nell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal D.Lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- b) il debito commerciale residuo, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO	ANNO
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	70%	75%	85%	95%	100%	100%

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate esclusivamente, quali risorse di incerta riscossione per il bilancio 2021-2023 i proventi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e i proventi per affitti di beni immobili.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media.

Per la determinazione dell'importo è stata scelta quale modalità di calcolo quella della media semplice.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i

conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo è stato costituito per un importo pari a €. 10.000,00

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Non avendo Società che rientrano nella fattispecie, alla data odierna, in attesa dell'approvazione dei bilanci al 31/12/2020 questo fondo non è stato costituito. Se necessario si provvederà con relativa variazione di bilancio

3. Fondo di riserva

L'articolo 166 del TUEL prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione degli enti locali di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis dell'art. 166 del TUEL richiede di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti

danni certi per l'amministrazione.

ANNO	SPESE CORRENTI	Accantonamento minimo obbligatorio 0,30%	Accantonamento massimo consentito 2%	IMPORTO STANZIATO BILANCIO
2021	1.584.387,52	4.753,16	31.687,75	20.000,00
2022	1.397.532,02	4.192,60	27.950,64	10.000,00
2023	1.364.044,02	4.092,13	27.280,88	10.000,00

4. Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166, comma 2 quater prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono per il primo anno un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

TOTALE SPESE FINALI : € 6.676.529,64

IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE: € 13.353,06

IMPORTO ACCANTONATO: 20.000,00

5. Fondo per indennità fine mandato al Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito

"Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che, in quanto tale non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo

esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).¹

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020.

I dati contabili - gestionali 2020 sono così riassumibili:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020

€ 244.824,94

RISCOSSIONI

- in c/competenza € 4.443.388,15

- in c/residui € 844.896,05

TOTALE RISCOSSIONI € 5.288.284,20

PAGAMENTI

- in c/competenza € 3.940.063,68

- in c/residui € 649.534,62

TOTALE PAGAMENTI € 4.589.598,30

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

€ 943.510,84

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 28/07/2020, e ammonta a € 310.685,68

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a € 501.117,59, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata*

con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Cevo non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato poiché non si è ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui.

A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui si provvederà alla costituzione del FPV e con una variazione di bilancio all'imputazione dei relativi importi al bilancio di previsione 2021-2023

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è prevista l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di €. 400.000,00 per interventi presso i cimiteri comunali.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'Ente ha rilasciato garanzia a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per il finanziamento relativo alla realizzazione della centralina Poja-Adamè e delle centraline sull'acquedotto.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti valori pari a zero.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

Gli organismi partecipati dall'Ente sono quelli indicati sul Portale del Ministero del Tesoro

Denominazione	Ultimo bilancio approvato	Tipo partecipazione	Quota % posseduta dal Comune di Cevo	Sito internet
Valle Camonica servizi srl	2019- utile	Diretta	0,18	www.vcsweb.it
Servizi idrici Valle camonica	2019-utile	Diretta	1,01	www.sivsrl.it
Consorzio servizi valle camonica	2019-utile	diretta	3,05	www.vcsconsorzio.it
Valle Camonica servizi vendite spa	2019-utile	Indiretta		www.vcsvendite.it
Blu reti gas	2019-utile	indiretta		www.blureti.it

Centro Padane S.p.a	2019- utile	diretta	0,3499%	www.centropadane.it
Valsaviore spa (in liquidazione)	///////	diretta		////////
Consorzio forestale Alta valle Camonica	2019-utile	diretta		www.cfaltavallecamonica.it
Azienda Territoriale per i servizi alla persona	2019-utile	diretta	0,17%	www.atspvallecamonica.it

Unioni di Comuni

L'ente fa parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore con i comuni di : Berzo Demo, Cedegolo, Savio dell'Adamello e Sellero; molteplici funzioni vengono svolte nell'ambito della gestione associata dei servizi.

Cevo, 23.04.2021



Il responsabile del servizio finanziario
Paola Maffessoli

